



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

UFFICIO I

*Gestione del rapporto contributivo e
contenzioso*

Roma, 22 febbraio 2010

Ai Dirigenti delle Sedi provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle
Casse CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema Informativo
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Via XX Settembre
00187 Roma

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali
Via Flavia, 6
00187 Roma

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le risorse umane
Servizio T.E.P. - Div. I Sez. II
00100 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Consigliere giuridico
00100 Roma

Agli Enti di Patronato

Alle Organizzazioni Sindacali

e p.c.: Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Dirigenti Regionali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Al Direttore Generale

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 4

OGGETTO: Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290. Individuazione soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile. Recupero dei contributi sospesi.

Come è noto con nota n. 1463 del 16.4.2007 sono state dettate le modalità per il recupero dei contributi sospesi per eventi calamitosi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla G.U. del 7 dicembre 2006, che, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ha individuato, all'articolo 6, i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si rammenta al riguardo che il comma *1bis* del sopra richiamato articolo 6 testualmente recita: *“La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”*.

Successivamente con nota n. 2883/DG del 27.6.2007, al fine di non produrre effetti nell'esercizio finanziario dell'anno in questione ed in ragione dei tempi richiesti per l'emanazione del pronunciamento della Corte Costituzionale su varie questioni di

legittimità costituzionale (poi dichiarate inammissibili o infondate con sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2008) sollevate dal TAR Molise nei confronti della menzionata norma di interpretazione autentica, ovvero per un eventuale intervento legislativo risolutore della problematica, sono state sospese, fino alla data del 30.11.2007, tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei crediti pregressi ai sensi della normativa attualmente vigente. Il tutto fermo restando l'obbligo, per tutto il periodo di sospensione, per le Amministrazioni e gli Enti iscritti, ubicati nei territori interessati dalle ordinanze emergenziali, di proseguire il versamento contributivo con le modalità dettate dalle ordinanze medesime e secondo i piani di ammortamento già a suo tempo predisposti.

Tali le circostanze di fatto e di diritto, con circolare n. 11 del 27 maggio 2009 sono state disciplinate le modalità di recupero contributivo ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2bis e 4, del Decreto Legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2008, n.201, pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 298, e dell'art. 6, commi 4bis e 4ter, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in pari data sulla G.U. n. 22, che hanno introdotto una disciplina speciale di recupero contributivo a favore dei soggetti pubblici specificatamente individuati (Regioni Marche ed Umbria ed alcuni Comuni delle Province di Campobasso e Foggia), in deroga al citato art. 6, comma 1bis, del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290.

In merito alla sospensione dei contributi prevista dall'ordinanza n. 3254/02, e successive proroghe, emanata a seguito dei fenomeni vulcanici del 29 ottobre 2002 in provincia di Catania, si richiama inoltre la circolare n. 23 del 27 novembre 2006, emanata in applicazione dell'OPCM n. 3442 del 10 giugno 2005 e la nota n. 1463 del 16 aprile 2007.

Tutto quanto premesso, si indicano di seguito le direttive relative al recupero contributivo, condivise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Previdenziali con nota n. 24/VI/0001843 del 28/01/2010.

Per quanto riguarda i territori che hanno usufruito della sospensione contributiva e che non rientrano nelle disposizioni di favore sopra indicate il recupero deve avvenire secondo le modalità dettate dalla citata nota n. 1463 del 16.4.2007, che in questa sede integralmente si richiama.

Si puntualizza che, con riferimento alla provincia di Campobasso, il recupero interessa tutti i comuni ad eccezione di quelli di Bonefro, Castellino del Biferno,

Casacalenda, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Providenti, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ripabottoni, Rotello, Ururi e, per la provincia di Foggia, tutti i comuni ad eccezione di quelli di Castelnuovo Monterotaro e Pietra Montecorvino.

Ed invero l'esclusione di cui al predetto art. 6, comma 1 bis, degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche, nonché del loro personale e l'assenza di una deroga nella normativa successivamente introdotta, come sopra richiamata, impone a questa Gestione di provvedere al recupero della contribuzione, sospesa a seguito di eventi calamitosi, secondo i principi generali in tema di riscossione previsti dalla normativa vigente e non secondo le modalità indicate dalle ordinanze emergenziali a suo tempo emanate.

Ciò detto, in relazione alle sospensioni contributive sopra richiamate, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche escluse dal beneficio della sospensione devono provvedere al versamento dell'esistente credito contributivo, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, **in un'unica soluzione, entro un mese dalla data di ricezione della presente nota, la cui notifica deve essere effettuata da parte delle Sedi provinciali competenti territorialmente.**

L'importo deve essere corrisposto a questo Istituto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitali ed interessi.

Resta salva la possibilità per gli enti interessati, in alternativa all'estinzione del debito contributivo in un'unica soluzione, di richiedere il pagamento dilazionato del dovuto, con una **rateizzazione** che, in rapporto all'entità delle somme da introitare, può essere autorizzato **fino ad un massimo di 60 mesi**. In merito si richiamano le indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 18 del 2 maggio 2002 e con la successiva nota operativa n. 11 del 7 aprile 2004, in sede di applicazione dell'art. 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella Legge 8 agosto 2002, n. 178.

Si precisa che gli enti datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 2115 del codice civile, secondo capoverso, devono provvedere al versamento della quota sia a carico del datore di lavoro che a carico del dipendente anche per i dipendenti cessati a qualsiasi titolo dal servizio ovvero trasferiti successivamente alla sospensione contributiva.

E' evidente che nelle ipotesi di trasformazione (fusione, incorporazione, scorporo, etc.) di enti, quelli così costituiti, essendosi accollati i debiti e i crediti contributivi, sono tenuti al versamento di tutti i contributi sospesi.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Stefano Ugo Quaranta)
F.to QUARANTA